

## TESTO DI APPENDICE

Premesso che l'attività svolta dall'Assicurato deve intendersi quella di Medico, con la presente appendice che forma parte integrante della polizza si conviene quanto segue.

L'assicurazione vale solo nel caso in cui l'infortunio abbia determinato un'invalidità permanente.

A parziale deroga degli artt. 1.4 e 1.21, ed in deroga all'art. 1.16, se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva, l'indennizzo viene liquidato con una somma predefinita in ragione alla percentuale di invalidità accertata, come di seguito indicato.

In caso di invalidità permanente riconosciuta, in base alla tabella di cui all'art. 1.21 delle condizioni di polizza, fino al 10%: la Società **non corrisponderà alcun indennizzo**;

in caso di invalidità permanente riconosciuta, in base alla tabella di cui all'art. 1.21 delle condizioni di polizza, dall'11% al 25%, la Società **corrisponderà un indennizzo di 150.000 euro**;

in caso di invalidità permanente riconosciuta, in base alla tabella di cui all'art. 1.21 delle condizioni di polizza, dal 26% al 50%, la Società **corrisponderà un indennizzo di 250.000 euro**;

in caso di invalidità permanente riconosciuta, in base alla tabella di cui all'art. 1.21 delle condizioni di polizza, superiore al 50%, la Società **corrisponderà un indennizzo di 400.000 euro**.

Gli indennizzi non sono tra di loro cumulabili.

-Fermo il resto-